informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 308 – 11 OTTOBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **ACCERTAMENTO**

REGIME PREMIALE PER FATTURE ELETTRONICHE E PAGAMENTI TRACCIABILI

RIFERIMENTI

- **Art. 3, D.Lgs. n. 127/2015**
- **Artt. 21, 22 e 57, DPR n. 633/72**
- **Art. 43, comma 1, DPR n. 600/73**
- **Istruzioni mod. REDDITI**
- **Risposta interpello Agenzia Entrate 11.5.2021, n. 331**

IN SINTESI

Al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti è stato introdotto il c.d. "regime premiale", consistente nella riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che:

- *utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica tramite SdI ovvero i corrispettivi telematici;*
- *effettuano / ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a € 500.*

Per comunicare il rispetto delle predette condizioni nel mod. REDDITI PF / SP / SC 2021 va barrata l'apposita casella di rigo RS136 / RS269.

Si evidenzia che rispondendo ad uno specifico Interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle possibili modalità di certificazione del servizio mensa da parte del datore di lavoro che addebita in busta paga ai propri dipendenti un importo forfetario per ciascun pasto consumato, al fine di poter fruire del "regime premiale".

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti, l'art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, oggetto di ripetute modifiche nel corso del tempo, prevede il riconoscimento di un "regime premiale", consistente nella **riduzione dei termini di accertamento di 2 anni**, a favore dei soggetti che:

- utilizzano **esclusivamente la fatturazione elettronica tramite SdI ovvero i corrispettivi telematici** (RT o strumenti analoghi);
- effettuano / ricevono **pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a € 500**.

In particolare il citato art. 3 dispone che:

*"il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **sono ridotti di due anni**.*

*La riduzione si applica **solo per i soggetti passivi ... che garantiscono**, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la **tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati** relativi ad operazioni di ammontare **superiore a euro 500**".*

La disposizione riguarda pertanto:

- dal punto di vista soggettivo:
  - sia i soggetti passivi che producono **reddito d'impresa**;
  - sia i soggetti passivi che producono **reddito da lavoro autonomo**.

NB Merita evidenziare che **per i soggetti forfetari**, esonerati dall'obbligo di emettere fattura elettronica tramite SdI ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, ma con la possibilità di scegliere la fatturazione elettronica, l'art. 1, comma 692, lett. f), Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha **previsto uno specifico regime premiale**, consistente nella **riduzione di un 1 anno** dei termini di accertamento di cui all'art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 qualora detti soggetti **scelgono di emettere esclusivamente fatture elettroniche tramite SdI** (Informativa SEAC 13.8.2021, n. 246).

Tale "beneficio" si differenzia da quello in esame in quanto, oltre ad essere riservato ai soli forfetari, è subordinato soltanto all'emissione della fattura elettronica tramite SdI (e non anche alla tracciabilità dei pagamenti) e riduce di 1 anno (anziché 2) i termini di accertamento di cui all'art. 43, comma 1, DPR n. 600/73;

- dal punto di vista oggettivo, i **termini di accertamento** di cui:
  - all'art. 57, comma 1, DPR n. 633/72, ossia gli avvisi relativi a **rettifiche / accertamenti della dichiarazione IVA annuale** previsti dagli artt. 54 e 55, comma 2, DPR n. 633/72 che devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**;
  - all'art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 ossia gli avvisi relativi alle **rettifiche / accertamenti delle imposte sui redditi** che devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**.

NB Come specificato dal Decreto 4.8.2016, attuativo del citato art. 3, la riduzione dei termini di accertamento ***"si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo** dichiarati dai soggetti passivi".*

A tal riguardo va altresì evidenziato che l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 11.5.2021, n. 331 ha precisato che la riduzione dei termini di accertamento:

- è **collegata alla fatturazione elettronica**, ossia è riconosciuta ai soggetti IVA che adottano tale modalità di certificazione, **sia per obbligo che per scelta**;
- **è riconosciuta anche per le operazioni di cui all'art. 22**, DPR n. 633/72 **a condizione che** le stesse siano **oggetto di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei relativi corrispettivi giornalieri**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Con riferimento a tale ultima fattispecie, l'Agenzia specifica che l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, che richiamava i corrispettivi di cui al citato art. 22, è solo conseguenza dell'entrata in vigore, per la generalità dei soggetti, dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Tale abrogazione, pertanto, non fa venir meno il "beneficio" in esame per i soggetti che, in luogo della fattura elettronica, emettono il documento commerciale. In particolare l'Agenzia così si esprime:

"l'abrogazione non è ... da intendersi quale irrilevanza della modalità di certificazione dei corrispettivi di tali operazioni.
Al contrario, ***memorizzazione elettronica ed invio telematico ne divengono presupposto strutturale, figurando, ... dal 1° gennaio 2020, come regola generale di certificazione dei corrispettivi*** *di tutte le operazioni ex articolo 22 del decreto IVA".*

Da quanto sopra deriva pertanto che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dal citato art. 3 può essere **riconosciuta solo a coloro che**:

- documentano le operazioni poste in essere con:
  - **fattura elettronica tramite SdI**, immediata o differita;

  ovvero
  - **documento commerciale** con conseguente **memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri** all'Agenzia delle Entrate;

  fermo restando che la fatturazione è sempre utilizzabile in alternativa al documento commerciale;
- garantiscono la **tracciabilità di tutti i pagamenti** (ricevuti ed effettuati) **di ammontare superiore a € 500**.

INDICAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI NEL MOD. REDDITI 2021

Il citato DM 4.8.2016 dispone che:

"i ***contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti*** *per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo* [n. 127/2015] ***nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi".***

In attuazione di tale previsione, nel mod. REDDITI 2021 è prevista la **barratura dell'apposita casella** presente:

- a **rigo RS136** del mod. REDDITI PF/SP 2021;

Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)	RS136 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza	

- a **rigo RS269** del mod. REDDITI SC 2021.

Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016	RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza	

NB La barratura della casella in esame **non riguarda i soggetti forfetari** che hanno **scelto la fatturazione elettronica** per poter beneficiare dello **specifico regime premiale agli stessi riservato** e sopra rammentato.

Si ritiene comunque che anche tali soggetti possano fruire del regime premiale in esame (riduzione di 2 anni del termine di accertamento), e pertanto possano barrare la casella di rigo RS136, **qualora, oltre ad emettere fatture elettroniche, provvedano anche ad utilizzare mezzi tracciabili** per i pagamenti (effettuati e ricevuti) di importo superiore a € 500.

La barratura della casella in esame può infine riguardare anche i contribuenti minimi.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

IL CASO DEL SERVIZIO MENSA ADDEBITATO IN BUSTA PAGA

Come sopra evidenziato le citate condizioni devono essere sempre soddisfatte se si intende fruire del regime premiale in esame e pertanto **anche al ricorrere di fattispecie per le quali non vige l'obbligo di certificazione**.

In merito si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Risposta 11.5.2021, n. 331 riguardante il servizio mensa fornito da un datore di lavoro ai propri dipendenti, tramite un soggetto terzo, per il quale il datore di lavoro:

- riceve una fattura per il servizio reso dal soggetto che eroga la prestazione;
- addebita in busta paga al dipendente, per ciascun pasto consumato nel mese di riferimento, un importo forfetario (a parziale copertura del costo del pasto).

In tale contesto, al momento dell'erogazione / consumazione del pasto non avviene alcun pagamento del servizio reso.

Al ricorrere di tale fattispecie, che **rientra tra i casi di esonero dall'obbligo di certificazione** ai sensi dell'art. 2, DPR n. 696/96, l'Agenzia precisa che, **per poter fruire della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento** di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 in esame, è necessario che:

- **per il servizio di mensa sia emessa una fattura elettronica tramite SdI** (immediata o differita) **ovvero un documento commerciale con RT** (o strumento analogo) con conseguente memorizzazione e trasmissione dei relativi dati, **anche se per tale servizio è possibile fruire dell'esonero dalla certificazione**;
- **il pagamento sia effettuato con mezzi tracciabili**.

  In merito l'Agenzia precisa che, in considerazione del fatto che l'importo dei pasti consumati è **addebitato al dipendente in busta paga** e che quest'ultima è **solitamente corrisposta con mezzi tracciabili** (tipicamente, tramite bonifico), **anche l'addebito del pasto si considera effettuato con la stessa modalità** e pertanto soddisfa la condizione richiesta.

Con riferimento a tale aspetto l'Agenzia specifica infatti che:

*"in assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via SdI e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), **la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza**.*

Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente".

Qualora il datore di lavoro scelga di certificare tale prestazione, l'Agenzia precisa che va fatto riferimento a quanto indicato nella Circolare 21.2.2020, n. 3/E e pertanto, se la **prestazione di servizi viene ultimata senza pagamento del corrispettivo**:

- è **comunque necessario memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale** evidenziando nello stesso che il **corrispettivo non è riscosso**.

  In merito si rammenta che l'ultimo tracciato telematico per RT (ver. 7.0) prevede che i corrispettivi non riscossi non confluiscano più nell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri senza differenziazione tra quanto incassato e non incassato;
- **al momento del pagamento** (addebito in busta paga), in cui si realizza il momento impositivo ai fini IVA, è necessario:

  – **generare un nuovo documento commerciale**;

  ovvero

  – **emettere una fattura "differita"** ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72;

  con il richiamo degli elementi identificativi dei documenti commerciali emessi nel periodo / mese di riferimento ed ai quali il pagamento (addebito in busta paga) si riferisce.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

In alternativa, il prestatore può **emettere**:

- **soltanto una fattura "immediata" relativa a ciascun pasto consumato**, ossia entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
  In tal caso va tuttavia considerato il nuovo art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015, ai sensi del quale, se richiesta dal cliente, **anche la fattura va emessa e consegnata *"non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione"***.

  Tale scelta **consente di emettere un'unica "certificazione"** per l'operazione ma può comportare l'anticipazione del momento impositivo ai fini IVA in quanto, ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72, **l'emissione della fattura prima del pagamento della prestazione di servizi "anticipa" il momento in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA**.

  L'Agenzia delle Entrate prevede inoltre la possibilità di emettere una **fattura "immediata" prima della fornitura del servizio** che documenta **tutti i pasti che saranno resi nel successivo mese / trimestre ed un pagamento rateale** del corrispettivo indicato in fattura. Tale soluzione anticipa il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA ma consente di emettere un'unico documento, non risultando necessaria l'emissione del documento commerciale. Con riferimento a tale possibilità l'Agenzia specifica inoltre che la fattura "immediata" con addebito dei pasti consumati in un determinato periodo (mese / trimestre) è ammessa **soltanto se emessa *"prima del completamento del servizio"***;
- **una fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pagamento** (addebito in busta paga) dei pasti, che rappresenta il momento di effettuazione delle prestazioni ai fini IVA. In tal caso **le prestazioni fatturate devono comunque essere *"individuabili attraverso idonea documentazione"***.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it